



Servizio Carriere e concorsi del
personale di Ateneo e rapporti con
il Servizio Sanitario Nazionale

UOC Carriere e concorsi personale
docente

Emanato con D.R. n. 1162/2011 del 31 maggio 2011
Modificato con D.R. n. 1666/2011 del 22 agosto 2011
Modificato con D.R. n. 723/2012 del 27 aprile 2012
Modificato con D.R. n. 1268/2013 del 01 agosto 2013
Modificato con D.R. n. 1625/2015 del 20 luglio 2015
Modificato con D.R. n. 6/2019 del 8 gennaio 2019
Modificato con D.R. n. 1749/2019 del 24 maggio 2019
Modificato con D.R. n. 1694/2021 del 21 luglio 2021
Modificato con D.R. n. 188/2022 del 31 gennaio 2022

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART.24 DELLA LEGGE 240/2010

Art. 1 - Tipologie contrattuali

1. L'Università può attivare le sotto indicate tipologie contrattuali:
 - a) contratti di cui alla lett. a) dell'art.24, comma 3, della Legge 240/2010, di seguito denominati contratti "junior";
 - b) contratti di cui alla lett. b) dell'art.24, comma 3, della Legge 240/2010, di seguito denominati contratti "senior".
2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo e di durata almeno pari a quella del contratto per i posti di ricercatore "junior" ovvero di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di ricercatore "senior".

Art.2 - Contratti junior

1. I contratti junior hanno durata triennale e sono prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Mur.
2. I contratti junior possono prevedere sia il regime di impegno a tempo pieno, sia il regime di impegno a tempo definito. L'eventuale passaggio dal regime di impegno a tempo pieno a tempo definito e viceversa, deve essere preventivamente approvata dal Direttore di Dipartimento che ne valuta sia la compatibilità ai fini didattici, che la sostenibilità finanziaria.
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.
4. Il ricercatore junior è tenuto a svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, secondo modalità definite dalla struttura proponente l'attivazione del contratto in sede di programmazione didattica.
5. I contratti junior possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse, in caso di mobilità tra Atenei.



Servizio Carriere e concorsi del
personale di Ateneo e rapporti con
il Servizio Sanitario Nazionale

UOC Carriere e concorsi personale
docente

6. Nei casi di cui al comma precedente, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo della committenza della ricerca.

Art. 3 - Contratti senior

1. I contratti senior sono di durata triennale e non possono essere rinnovati, salvo i casi eventualmente previsti dalla normativa vigente.
2. I contratti senior possono prevedere sia il regime di impegno a tempo pieno, sia il regime di impegno a tempo definito. L'eventuale passaggio dal regime di impegno a tempo pieno a tempo definito e viceversa, deve essere preventivamente approvata dal Direttore di Dipartimento che ne valuta sia la compatibilità ai fini didattici, che la sostenibilità finanziaria.
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.
4. Il ricercatore senior è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, almeno 60 ore di didattica frontale per anno accademico.

Art. 4 - Presupposti per l'attivazione dei contratti

1. L'attivazione dei contratti di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento è proposta dai Dipartimenti nell'ambito della propria disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale nonché dei vincoli di legge.
2. Le strutture che intendono attivare i contratti di cui al presente Regolamento devono deliberarne l'attivazione indicando:
 - a) l'eventuale programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - b) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) il dipartimento di afferenza;
 - d) la sede di svolgimento delle attività;
 - e) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica, l'impegno didattico complessivo che saranno richiesti al ricercatore e le caratteristiche dell'attività scientifica
 - f) il regime di impegno (tempo pieno o definito).
 - g) la copertura finanziaria, che deve comprendere le trattenute lorde a carico del Dipendente e gli oneri a carico dell'Ente;
 - h) il trattamento economico spettante al ricercatore a tempo determinato ai sensi di quanto previsto **all'art.12** del presente Regolamento;
 - i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, in ogni caso non inferiore a 12;
 - l) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.



Servizio Carriere e concorsi del
personale di Ateneo e rapporti con
il Servizio Sanitario Nazionale

UOC Carriere e concorsi personale
docente

3. Il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, approva le proposte di attivazione dei contratti e, con esclusivo riferimento ai contratti di tipo junior, di proroga degli stessi, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

Art. 5 - Procedura selettiva

1. L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. Per i soli contratti junior tali procedure potranno essere espletate, oltre che dall'Ateneo con le modalità previste dal presente Regolamento, anche dai ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano espressamente l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, come meglio specificato al successivo **art. 15** del presente Regolamento.

3. La selezione avviene previa emanazione di un bando da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Portale dell'Ateneo, sul sito del MUR nonché sul Portale dell'Unione europea. **Il bando è pubblicato di norma per 30 giorni, e comunque non meno di 15 giorni, naturali e consecutivi**, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4. Nel termine perentorio previsto nel bando, la domanda di partecipazione **dovrà essere presentata con le modalità definite nel bando stesso.**

5. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri individuati con decreto del MUR e fatti propri dalla commissione nella prima riunione e resi pubblici sul sito web dell'Ateneo per almeno 7 giorni.

A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura pari al 10 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei, sono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica che può assumere anche la forma di seminario aperto al pubblico e potrà svolgersi in presenza o a distanza, sia per i commissari e/o i candidati, secondo le indicazioni della commissione.

I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

6. A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare.

7. La Commissione individua, con adeguata motivazione, l'idoneo della procedura. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Rettore.



Servizio Carriere e concorsi del
personale di Ateneo e rapporti con
il Servizio Sanitario Nazionale

UOC Carriere e concorsi personale
docente

8. La Commissione, inoltre, redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. Della graduatoria fanno **eventualmente** parte non più di tre nominativi.
9. Il Dipartimento formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia che viene approvata dal Consiglio di Amministrazione.
10. In caso di rinuncia dell'idoneo, il Dipartimento **può formulare**, con le modalità previste al precedente comma 9, una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria di merito di cui al comma 8.
11. La predetta graduatoria di merito ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte dell'idoneo ovvero per mancata presa di servizio dello stesso e avrà durata di 6 mesi a decorrere dalla data di approvazione degli atti.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, si applicano i principi del DPR 487/1994.

Art. 6 - Contenuto del bando di selezione

1. Il bando di selezione deve contenere:
 - a) la tipologia di contratto (junior o senior);
 - b) il relativo regime di impegno (a tempo pieno o definito);
 - c) l'oggetto del contratto;
 - d) l'eventuale indicazione dello specifico progetto / programma di ricerca nonché la durata dello stesso;
 - e) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, in ogni caso non inferiore a 12;
 - g) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, da sostenere contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
 - g) il trattamento giuridico, economico e previdenziale spettante al ricercatore a tempo determinato;
 - h) la struttura di afferenza;
 - i) le modalità di selezione, con indicazione dei requisiti per la partecipazione;
 - j) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico assegnati al ricercatore;
 - k) l'indicazione del versamento del contributo per la partecipazione alla procedura.**

Art. 7 - Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso di dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di scuola di specializzazione medica.
2. Con riferimento ai contratti senior, il titolo di specializzazione medica è titolo sufficiente per la partecipazione alla procedura selettiva. I candidati in possesso del



Servizio Carriere e concorsi del
personale di Ateneo e rapporti con
il Servizio Sanitario Nazionale

UOC Carriere e concorsi personale
docente

dottorato di ricerca, o titolo equivalente, invece, devono altresì soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di prima o seconda fascia, di cui all'art. 16 della Legge 240/2010;
- b) aver usufruito di contratti junior **per almeno 3 anni**;
- c) aver usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6 della Legge 449/1997 e s.m.i. e dell'art. 22 della Legge 240/2010 o di borse di studio post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 398/1989 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
- d) aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge 230/2005.

Ai fini della maturazione del triennio per la partecipazione alle procedure di selezione per il reclutamento di ricercatori senior, i periodi svolti nelle tipologie di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma sono cumulabili;

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

4. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

5. Non sono altresì ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Ateneo di Pavia o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art.22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

6. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 8 - Commissione giudicatrice

1. Per ciascuna procedura selettiva, con decreto del Rettore, su proposta della struttura proponente l'attivazione del contratto, deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, viene designata la Commissione giudicatrice composta da tre componenti, scelti tra i professori di prima e seconda fascia, di cui almeno due provenienti da un'altra Università italiana o straniera appartenenti al settore concorsuale di cui fa parte il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione e, preferibilmente, al settore scientifico-disciplinare stesso.

Nel caso in cui nell'Ateneo non siano presenti docenti di ruolo afferenti al settore concorsuale oggetto della procedura, il Dipartimento potrà designare come componente interno della commissione un docente appartenente ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.



Servizio Carriere e concorsi del
personale di Ateneo e rapporti con
il Servizio Sanitario Nazionale

UOC Carriere e concorsi personale
docente

2. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro **quattro** mesi dall'emanazione del decreto di nomina, **eventualmente prorogabili per una sola volta e per non più di due mesi per comprovati motivi segnalati dalla Commissione.**
3. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo del decreto rettorale di nomina della commissione stessa
4. Dalla predetta data di pubblicazione **decorre di norma il termine di trenta giorni, e comunque non inferiore a sette giorni, per l'eventuale ricusazione** dei commissari da parte dei candidati.
5. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale e può altresì avvalersi di strumenti telematici di lavoro.

Art. 9 - Stipula del contratto individuale di lavoro

1. Entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della proposta di chiamata, il soggetto individuato è invitato a stipulare il contratto di lavoro.
2. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione suddetta e dovrà contenere:
 - a) la specificazione della durata temporanea del rapporto di lavoro;
 - b) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - c) l'indicazione delle prestazioni richieste;
 - d) l'indicazione della retribuzione
3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal Ricercatore a tempo determinato vincitore della procedura selettiva e dal Rettore.
4. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al Responsabile della struttura.
5. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata nel Dipartimento.
6. Qualora l'assunzione del Ricercatore a contratto si verifichi presso una struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, e il soggetto svolga, nell'ambito dell'attività di ricerca prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa sarà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università anche con riferimento all'art. 3 comma 2.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 1180 della Legge 296/2006 e s.m.i., il Rettore ha l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, al Servizio per l'impiego competente per territorio.

Art. 10 - Modalità di valutazione dell'attività svolta ai fini della proroga dei contratti junior

1. Il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto può proporre, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, con il consenso dell'interessato, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento alle esigenze di didattica e di ricerca.



Servizio Carriere e concorsi del
personale di Ateneo e rapporti con
il Servizio Sanitario Nazionale

UOC Carriere e concorsi personale
docente

2. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è richiesta la proroga, è valutata da apposita Commissione, sulla base di una dettagliata relazione predisposta dal Dipartimento.
3. La valutazione della Commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica svolte in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
4. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento ed è composta da tre docenti, di cui almeno uno scelto tra i professori di I[^] e II[^] fascia del settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato.
5. Nel caso in cui la Commissione non concluda i lavori entro 45 giorni dalla sua costituzione, il Rettore nomina, sentito il Dipartimento, una nuova Commissione in sostituzione della precedente.
6. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la cui delibera viene adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Art. 11 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore annue per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di quest'ultimo. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal responsabile della ricerca.
2. L'autocertificazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni e del diario consuntivo.
3. Il ricercatore a tempo determinato è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
4. La competenza disciplinare è regolata dall'art.10 della Legge 240/2010.
5. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.
6. I ricercatori possono variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione della struttura di afferenza, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno.

Art. 12 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.
2. Ai ricercatori con contratto di tipo junior compete, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime di impegno.



Servizio Carriere e concorsi del
personale di Ateneo e rapporti con
il Servizio Sanitario Nazionale

UOC Carriere e concorsi personale
docente

3. Ai ricercatori con contratto di tipo senior compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico annuo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, ovvero al 120% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, ovvero al 130% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0.
4. Il trattamento annuo lordo non è soggetto né ad indicizzazioni né a rivalutazioni.
5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art.13 - Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto è determinata dalla data di scadenza o dal recesso di una delle parti.
2. Durante il periodo di prova di tre mesi, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né d'indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
3. Trascorso il periodo di cui al comma 2 del presente articolo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare promosso dalla struttura interessata. In caso di recesso, il Ricercatore a tempo determinato è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. Il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione può trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 14 - Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. I contratti di cui al presente Regolamento sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
 - borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.
2. Non si potrà altresì procedere alla stipulazione dei contratti di cui al presente regolamento con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado con un professore afferente al Dipartimento o alla struttura che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
3. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.



Servizio Carriere e concorsi del
personale di Ateneo e rapporti con
il Servizio Sanitario Nazionale

UOC Carriere e concorsi personale
docente

4. Ai ricercatori di cui al presente Regolamento è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge e sulla base di quanto stabilito in apposito Regolamento di Ateneo.
5. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
6. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento può costituire titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
7. L'Università valuta il titolare del contratto senior che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato secondo quanto previsto nel titolo III del "Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'università degli studi di Pavia ai sensi delle disposizioni della legge n. 240/2010".

Art. 15 - Ricercatori nell'ambito di programmi ministeriali, comunitari e internazionali

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del presente Regolamento, l'Università può stipulare contratti a tempo determinato con soggetti già utilmente selezionati sulla base dei requisiti e secondo le procedure stabilite dalla Commissione Europea nell'ambito di Programmi di ricerca e sviluppo tecnologico finanziati dalla Unione Europea o da qualificati organismi internazionali. In particolare, con i soggetti risultati vincitori di bandi europei IDEAS – Advanced o Starting Grant e simili (Marie Curie Individual Fellowship), viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca: la durata del contratto, commisurata a quella del progetto, non può superare i cinque anni e la spesa grava sul finanziamento assegnato dall'UE.
2. Analogamente, per il reclutamento di Ricercatori universitari a tempo determinato, la cui attività sia finanziata nell'ambito di un bando ministeriale o di altri enti finanziatori che preveda (in caso di approvazione del progetto) la stipula obbligatoria di un contratto di ricerca con l'Ateneo, i vincoli di reclutamento stabiliti dal suddetto bando devono intendersi prevalenti anche in deroga al presente Regolamento d'Ateneo. La durata di tale contratto, commisurata a quella del progetto, non può superare i cinque anni e la spesa grava sul finanziamento ministeriale.
3. Ai ricercatori assunti ai sensi dei predetti commi è assicurato lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri Ricercatori a tempo determinato, salvo che, per la parte economica, il bando di concorso non stabilisca diversamente.
4. I ricercatori di cui al presente articolo stipulano il contratto di lavoro con riferimento all'articolo 12 del presente Regolamento.

Art. 16 - Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal personale di cui al presente Regolamento, nell'espletamento delle proprie mansioni, è



Servizio Carriere e concorsi del
personale di Ateneo e rapporti con
il Servizio Sanitario Nazionale

UOC Carriere e concorsi personale
docente

disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, al Regolamento di Ateneo ed alle eventuali clausole contrattuali di riferimento.

Art. 17 - Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato con affissione all'Albo ufficiale dell'Università degli Studi di Pavia, e ne è data diffusione per via telematica.

2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'affissione all'Albo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge